

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Monica Di Sire
Luca Manco

Milano, 7 gennaio 2019

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 3/2019

"Rottamazione *ter*" delle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale (D.L. 119/2018) collegato alla Legge di Bilancio 2019, è stata riaperta la definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ("rottamazione *ter*").

Sono esclusi dalla definizione i debiti recanti:

- a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

A tal fine è previsto l'integralmente versamento delle somme (con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora):

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati e di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In caso di precedenti pagamenti parziali o integrali, per beneficiare della definizione bisogna comunque manifestare la volontà con la dichiarazione.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il relativo pagamento delle somme può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in un massimo di 18 rate consecutive. In questo caso, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

La prima e la seconda rata devono essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019. Le rimanenti rate, di pari ammontare, scadono rispettivamente il

- 28 febbraio,
- 31 maggio,
- 31 luglio e
- 30 novembre

di ciascun anno a decorrere dal 2020.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione, salvo che il tardivo versamento non sia superiore a 5 giorni.

Entro il 30 aprile 2019 bisogna manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione a mezzo di un'apposita dichiarazione in cui indicare anche il numero di rate. Sempre nella medesima dichiarazione il debitore deve eventualmente indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.

La presentazione della dichiarazione, determina le seguenti conseguenze sui carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- b) sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
- e) divieto di prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione di cui al D.L. 148/2017 ("rottamazione *bis*"), il pagamento integrale entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute, ha determinato il differimento automatico del versamento delle restanti somme in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Resta salva la facoltà di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

Anche in questo caso non si ha decadenza in presenza di un versamento ritardato nei limiti di 5 giorni per le rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.

Infine, sono definibili i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016 ("rottamazione"), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
- b) dell'articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017 ("rottamazione *bis*"), per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
dott. Giuseppe Rizzo

